



**TRIBUNALE DI MARSALA**  
**SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2760 /2024**

Oggi **11 febbraio 2025**, alle ore 9.30 innanzi al Giudice Cinzia Immordino, sono comparsi:

Per PASTORE GASPARE l'avv. TRUGLIO, oggi sostituito dall'avv. Quinci;

Per il MIM il funzionario dott.ssa Serena Montanti.

L'avv. Quinci si riporta al ricorso, contestando le eccezioni del MIM: in particolare la giurisdizione spetta all'AGO non venendo in rilievo atti amministrativi; nulla sulla carenza di legittimazione dell'Istituto Almanza; Cass. 5679/2020 ritiene che gli altri docenti inseriti in GPS non siano controinteressati; in subordine chiede termine per notificare ai predetti mediante pubblici proclami. Precisa che il contratto di cui all'allegato 14 è stato riportato con data iniziale 21 gennaio anziché 23 gennaio.

La dott.ssa Montanti si riporta alla propria memoria costitutiva.

**Il Giudice**

dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.

Riaperto il verbale alle ore 10.30, assenti le parti,

rilevato preliminarmente che vada affermata la giurisdizione di questo giudice ordinario in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui *"in materia di pubblico impiego, nel sistema di reclutamento basato su graduatorie (nella specie per il conferimento di supplenze su posti di collaboratore scolastico) formate in base a criteri fissi e prestabiliti da una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, il soggetto, che chiede l'inserzione nelle medesime, fa valere il suo diritto al lavoro e le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario ai sensi degli articoli 2 della legge n. 2248 del 1865, all. E e 2907 cod.civ."* (Cass., S.U., sentenza n. 1203 del 23 novembre 2000; cfr., altresì, Cass., S.U., ordinanza n. 11404 del 22 luglio 2003, secondo cui *"la disposizione di cui al comma quarto dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, ed ora trasfuso nell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo (come eccezione alla regola di cui al primo comma) le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei pubblici dipendenti, si riferisce solo al sistema di reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove*



*e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione dei candidati, e non riguarda le controversie circa l'inserzione degli aspiranti in graduatorie ad utilizzazione soltanto eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro, chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica");*

ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Istituto Superiore "V. Almanza" (cfr. Cass. civ. n. 6372/11 e anche Cass. civ. n. 3275/16 e Cass. civ. n. 20430/12) nonché di disintegrità del contraddittorio in quanto la riformulazione del punteggio del ricorrente inciderebbe sulle posizioni soggettive dei soggetti presenti in graduatoria

**P.Q.M.**

Onera parte ricorrente, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di effettuare, entro il termine perentorio di 30 giorni, la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del ricorso e del presente sul sito istituzionale dell'Ministero dell'Istruzione e del Merito;

rinvia per discussione e decisione all'udienza del 13.5.2025 disponendone la sostituzione con lo scambio di note scritte tra le parti cui assegna all'uopo termine fino alle ore 9 del medesimo giorno.

**Il Giudice Del Lavoro**

-Cinzia Immordino

